



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

*Sezione civile e fallimentare*

**DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012**

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di Alessandro RUBINO, C.F. RBNLSN65S29L219C, e Serenella FATIBENE, C.F. FTBSNL74E46L219M;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente *ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012*;
- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che i ricorrenti, persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versano in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;
- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012 (irrilevante, sul punto, il precedente decreto di inammissibilità, dovendo ritenersi il presupposto ostativo previsto dalla legge integrato solo in caso di ammissione alle procedure di cui al menzionato testo normativo);
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistente segnalazione di eventuali atti di frode (la cui presenza non risulta peraltro evincibile dalla documentazione in atti);

ritenuto che i ricorrenti abbiano incolpevolmente cagionato la situazione di sovraindebitamento cui oggi vorrebbero porre rimedio attraverso il piano proposto, considerato che:

- la narrazione dei ricorrenti, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quali cause del sovraindebitamento la collocazione in cassa integrazione del sig. Rubino e la contestuale perdita di lavoro della sig.ra Fatibene, con conseguente contrazione del reddito familiare sin dal 2011;
- il nucleo familiare, già in precarie condizioni economico-finanziarie, ha dovuto affrontare un trasloco nell'agosto 2015, con conseguente necessità di ricorrere al mercato del credito per far fronte alle nuove spese, anche in considerazione del fatto che nel medesimo periodo il sig. Rubino è stato nuovamente posto in cassa integrazione;
- i principali finanziamenti – causa della situazione di sovraindebitamento in esame – sono invero stati contratti, come attestato nella relazione in atti, in detto periodo e l'importo degli stessi induce a



ritenere verosimile la finalizzazione della nuova finanza al sostentamento stesso del nucleo familiare;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di Alessandro RUBINO e Serenella FATIBENE, nei termini e con le modalità proposte;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione
  - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
  - i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 24/08/2020

Il Giudice

*(dott.ssa Paola Cavarero)*

